



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE di FOGGIA

VIA L. TREGGIARI, 20 – 71100 FOGGIA
TEL- 0881/639409 – FAX 0881/666580
sito internet : www.figcpuglia.it - www.lnd.it
E-MAIL: cpnd.foggia@figc.it
CASELLA POSTALE 415
Servizio "PRONTO AIA"
SETTORE GIOVANILE 334.5955226
3^ CATEGORIA 338.4547608
PRESIDENTE SEZIONE 335 /6278002

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 08 del 01/10/2009

1. C O M U N I C A Z I O N I

Comunicazioni della F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(STRALCIO CIRCOLARE DEL CENTRO SERVIZI)

OBBLIGO PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30 OTTOBRE DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Con provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 2 settembre 2009, è stato approvato il modello – **modello eas** - per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, **tra cui quelli sportivi**, previsto dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto art. 30 stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 TUIR e all'art. 4 del DPR n. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano, in via telematica all'Agazia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Il comma 3 del medesimo art. 30 stabilisce che l'obbligo della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (S.r.l., S.p.A., cooperative).



Il successivo comma 3-bis prevede l'esclusione dall'obbligo della trasmissione per le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/91 e **per gli enti associativi dilettantistici iscritti nel Registro CONI, che non svolgono attività commerciali.**

E' opportuno precisare che l'art. 148 del TUIR prevede la "**decommercializzazione**" di alcuni proventi degli enti associativi e, in particolare, **stabilisce, al primo comma**, che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati dai soci, associati o partecipanti e, specificatamente per le associazioni sportive dilettantistiche, **al comma 3**, l'esclusione dall'area della commercialità delle attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Il medesimo comma 3 esclude, poi, dall'area della commercialità le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Con Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'art. 30 in argomento. In particolare, al punto 1.2, è stato precisato che *l'onere della comunicazione grava sugli enti associativi che si avvalgono di una o più delle previsioni di "decommercializzazione" previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 e che grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.*

- Termini e modalità di presentazione

Il modello eas, per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009.

Per gli enti costituitisi dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 185 (29 novembre 2008) il modello deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del 60° giorno andasse a scadere prima del 30 ottobre 2009, deve essere presentato entro tale ultima data.

La trasmissione del modello eas deve avvenire esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente (entratel) ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il servizio telematico internet. In quest'ultimo caso gli intermediari sono tenuti a rilasciare all'interessato un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Il **modello eas** e le relative istruzioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il Centro Servizi della LND è disponibile ad assistere le associazioni sportive dilettantistiche obbligate alla presentazione provvedendo all'invio del modello una volta debitamente compilato dall'associazione stessa. Il costo di tale servizio è ricompreso nel modulo di assistenza definito "Assistenza base 1".

Si coglie l'occasione per segnalare che nel modello in oggetto è, fra le altre, richiesta un'informazione relativa alla **conformità dello statuto** ai requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR ed all'art. 4, comma 7 del DPR 633/72.

A tale riguardo è opportuno rilevare che **le particolari disposizioni di favore previste dal TUIR in materia di imposte dirette (art. 148, commi 3, 5, 6 e 7) e dal DPR 633/72 in materia di IVA (art. 4, commi 4 e 6), sono subordinate, per tutti gli enti non commerciali di tipo associativo, alla sussistenza nell'atto costitutivo o statuto – redatti nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata registrata o autenticata (comma 8 dell'art. 148 TUIR) - dei requisiti di seguito indicati.**



- a) *divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*
- b) *obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*
- c) *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*
- d) *obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*
- e) *eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*
- f) *intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa*

Si rileva, inoltre, che, ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare la denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che, ai sensi del successivo comma 18, devono costituirsi per **atto scritto** – condizione necessaria per l'iscrizione nel registro CONI – contenente sostanzialmente i medesimi requisiti richiesti dall'art. 148 del TUIR sopra riportati.

Tuttavia, poiché ai sensi del comma 8 del citato art. 148, è previsto che le disposizioni agevolative del precedente comma 3 dello stesso art. 148, si applicano a condizione che l'atto costitutivo o statuto sia redatto, come sopra accennato, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata o autenticata, una diversa forma di redazione dell'atto (semplice atto scritto), comporta che i predetti corrispettivi specifici, "decommercializzati" ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del TUIR, vengono ad essere considerati proventi di natura commerciale e, in quanto tali, concorrono alla formazione del plafond massimo di 250.000 euro fissato per godere delle agevolazioni della legge n. 398/91, con conseguente perdita, in caso di possibile superamento del plafond, del diritto ai benefici stessi.

Si invitano quindi le società dilettantistiche in generale (e quelle che svolgono attività commerciale in particolare) a **verificare la presenza nei propri statuti dei requisiti sopra indicati** e, in caso di mancata conformità alle norme citate, a procedere al relativo adeguamento, tenendo presente che, per la registrazione dell'atto costitutivo o dello statuto, il comma 5 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 stabilisce, per le associazioni sportive dilettantistiche, l'imposta di registro in misura fissa (attualmente € 168,00).

In tale ambito, il Centro Servizi della LND è disponibile a prestare l'assistenza necessaria al riscontro della conformità degli statuti alle previsioni di legge citate.

- Compilazione del modello eas

Le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate per la compilazione del **modello eas** sono di valido supporto per i soggetti interessati.



Si richiama, comunque, l'attenzione sui **punti 20) e 23) del modello eas** laddove è richiesto l'ammontare, rispettivamente, dei proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità dell'ultimo esercizio e quello relativo al valore medio del totale delle entrate intese globalmente (proventi istituzionali e commerciali) riferite agli ultimi tre esercizi. Sia nel punto 20) che nel punto 23) occorre, pertanto, fare riferimento non all'anno solare ma **all'esercizio sociale che, di norma, per le associazioni sportive calcistiche chiude al 30 giugno.**

I punti 35) e 36) del modello eas non devono essere compilati dalle associazioni che non si avvalgono delle agevolazioni richiamate nei commi 3 e seguenti dell'art. 148 del TUIR e nell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 (corrispettivi specifici per attività effettuate nei confronti dei propri soci.....). In caso contrario deve essere indicato, barrando la relativa casella, che l'atto costitutivo e/o lo statuto è stato redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure registrata.

Si richiama ancora una volta l'attenzione delle associazioni e delle società sportive affiliate all'obbligo, fatte salve le esclusioni in precedenza indicate, della presentazione del modello eas onde evitare la perdita dei benefici fiscali previsti a favore dello sport dilettantistico dall'art. 148 del TUIR.

Si fa, infine, presente che in ordine alla corretta compilazione del modello sono stati chiesti chiarimenti all'Agenzia delle entrate e, pertanto, si fa riserva di ulteriori informazioni non appena possibile.

Il Centro Servizi della LND

Si allega :

- modello comunicazione dati rilevati ai fini fiscali ;
- istruzioni alla compilazione del modello comunicazione dati rilevati ai fini fiscali.

ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

SOCIETA' INATTIVE

Le società, qui di seguito riportate, non hanno rinnovato l'iscrizione al campionato di competenza e pertanto vengono escluse dai ruoli federali.

Di conseguenza ai sensi dell'Art. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. i giocatori sono dichiarati liberi e possono tesserarsi per altre Società dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale:

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

La Società POL. DRION SAN SEVERO (918041) svolge anche attività di Calcio a cinque femminile



AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsor) da parte di una stessa Società complessivamente i **200 centimetri quadrati** secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Società	Sponsor
A.S.D. MARUGGIO CALCIO	I TEMPLARI SRL
A.S.D. CRYOS TALSANO	SANTA CATERINA A MARE DUE IL FORNAIO DEL VIALE
A.S.D. COSMANO SPORT	CIANFANO ARREDA NEWMAX
A.S.D. NOCI AZZURRI 2006	NETSI IMPRENDO OFFICINA COMPUTER RR PUGLIA
ACCA DEMIA CALCIO BARI POINT	GUASTAMA CCHIA engineering & construction

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITÀ DI BASE

CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT

COSTITUZIONE E RINNOVO: MODALITÀ E SCADENZE.

I Centri C.O.N.I. di Avviamento allo Sport - Calcio vengono promossi dagli organi competenti del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio e sono realizzati e gestiti dalle Società affiliate.

Le Scuole di Calcio (Qualificate e non) che intendono costituire anche un C.A.S.- Calcio devono farne richiesta all'organo periferico del C.O.N.I., per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico, compilando l'apposito questionario, reperibile presso le sedi del C.O.N.I. Provinciale di appartenenza.

Nella domanda di costituzione deve essere precisata la denominazione esatta della Società richiedente il Centro di Avviamento allo Sport, che, comunque, dovrà assumere la stessa denominazione sociale della Società. Sempre all'inizio di ogni stagione sportiva vanno presentate anche le richieste di conferma attività, da parte delle Società in cui è già operante un C.A.S., mediante gli appositi moduli, reperibili presso gli organi periferici della F.I.G.C. e del C.O.N.I.



REQUISITI

Per poter presentare domanda di costituzione di un C.A.S. o aver diritto alla riconferma dell'attività, le Società interessate devono essere in possesso dei requisiti minimi richiesti per le Scuole di Calcio.

MANIFESTAZIONE “SEI BRAVO A... SCUOLA DI CALCIO”

Al fine di attuare la necessaria verifica dell'attività svolta nelle “Scuole di Calcio” ufficialmente riconosciute, il Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti, organizza, anche nella corrente stagione, la Manifestazione “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”.

Tale manifestazione è articolata in prove tecniche, le cui modalità di svolgimento potranno essere strutturate (a partire dalla fase locale/provinciale) iniziando l'attività sin dalla fase autunnale e inserendo all'interno del Torneo Pulcini delle giornate dedicate al “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, ad esempio con rapporto 1:3 o 1:4 (ogni 3 - 4 giornate del calendario del Torneo viene inserita una giornata del “Sei Bravo a...”).

I contenuti tecnici della manifestazione dovranno far riferimento alla specifica Circolare diramata dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le “Scuole di Calcio” comprese quelle “Qualificate” ed opportuna per i “Centri Calcistici di Base”.

Le Società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e attrezzature.

La mancata partecipazione al “Sei Bravo a... Scuola di Calcio” comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento della “Scuola di Calcio”.

Il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo spunto dalla “Carta dei diritti del ragazzo allo sport”, richiede una serie di requisiti che costituiscono il presupposto per il riconoscimento delle Scuole di Calcio. Pertanto verrà consentita la partecipazione alle “FESTE” conclusive ai vari livelli del “Sei Bravo a... Scuola di Calcio” (per fasce d'età e a carattere Provinciale e Regionale) a quelle Scuole di Calcio che si saranno distinte, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative e didattiche, come ad esempio:

- numero delle “Green Card” ottenute;
- rapporto tra tecnici qualificati e numero di bambini/e;
- rapporto tra numero di squadre pulcini ed esordienti iscritte e numero di tesserati;
- numero di bambine partecipanti;
- partecipazione alle riunioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico.

Si precisa comunque che i sopraccitati aspetti non dovranno penalizzare le Società che hanno minori possibilità organizzative (es. aspetto demografico, etc.).

Nel ribadire infine le motivazioni tecnico-culturali che hanno sostenuto tale proposta didattica, si ricorda tuttavia che le attività potranno essere programmate in qualsiasi periodo della stagione sportiva e per una durata complessiva sufficientemente ampia (2 - 3 mesi).



Tale manifestazione è articolata in prove tecniche, le cui modalità di svolgimento potranno essere strutturate (a partire dalla fase locale/provinciale) iniziando l'attività sin dalla fase autunnale e inserendo all'interno del Torneo Pulcini delle giornate dedicate al "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", ad esempio con rapporto 1:3 o 1:4 (ogni 3 - 4 giornate del calendario del Torneo viene inserita una giornata del "Sei Bravo a...").

I contenuti tecnici della manifestazione dovranno far riferimento alla specifica Circolare diramata

Tale manifestazione è articolata in prove tecniche, le cui modalità di svolgimento potranno essere strutturate (a partire dalla fase locale/provinciale) iniziando l'attività sin dalla fase autunnale e inserendo all'interno del Torneo Pulcini delle giornate dedicate al "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", ad esempio con rapporto 1:3 o 1:4 (ogni 3 - 4 giornate del calendario del Torneo viene inserita una giornata del "Sei Bravo a...").

I contenuti tecnici della manifestazione dovranno far riferimento alla specifica Circolare diramata dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le "Scuole di Calcio" comprese quelle "Qualificate" ed opportuna per i "Centri Calcistici di Base".

Le Società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e attrezzature.

La mancata partecipazione al "Sei Bravo a... Scuola di Calcio" comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento della "Scuola di Calcio".

Il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo spunto dalla "Carta dei diritti del ragazzo allo sport", richiede una serie di requisiti che costituiscono il presupposto per il riconoscimento delle Scuole di Calcio. Pertanto verrà consentita la partecipazione alle "FESTE" conclusive ai vari livelli del "Sei Bravo a... Scuola di Calcio" (per fasce d'età e a carattere Provinciale e Regionale) a quelle Scuole di Calcio che si saranno distinte, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni organizzative e didattiche, come ad esempio:

- numero delle "Green Card" ottenute;
- rapporto tra tecnici qualificati e numero di bambini/e;
- rapporto tra numero di squadre pulcini ed esordienti iscritte e numero di tesserati;
- numero di bambine partecipanti;
- partecipazione alle riunioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico.

Si precisa comunque che i sopraccitati aspetti non dovranno penalizzare le Società che hanno minori possibilità organizzative (es. aspetto demografico, etc.).

Nel ribadire infine le motivazioni tecnico-culturali che hanno sostenuto tale proposta didattica, si ricorda tuttavia che le attività potranno essere programmate in qualsiasi periodo della stagione sportiva e per una durata complessiva sufficientemente ampia (2 - 3 mesi).



COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

2. CAMPIONATI PROVINCIALI

3.1 ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI

Si comunica alle Società che sono aperte le iscrizioni ai Campionati Provinciali “Giovanissimi e Allievi” con scadenza improrogabile per motivi organizzativi **05 ottobre 2009.**

Si ritiene opportuno ricordare che non saranno accettate domande di iscrizione che giungeranno a codesta Delegazione tramite telegrammi di adesione o a mezzo fax.

L'iscrizione sarà consentita inoltre, solo, se le domande giungeranno compilate in tutte le voci e accompagnate dalla relativa tassa di iscrizione al Campionato così come di seguito riportato :

- | | | |
|----------------|----------------------------------|--------|
| - Allievi | Provinciali maschili calcio a 11 | €60,00 |
| - Giovanissimi | “ “ “ “ | €60,00 |

N.B.: La tassa è dovuta dalle Società indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.

CATEGORIA “ ESORDIENTI MISTI 7 C 7 TORNEO FAIR PLAY “1^ E 2^ FASE A CARATTERE PROVINCIALE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni al “TORNEO FAIR PLAY “ a carattere provinciale “ESORDIENTI MISTI 7 C 7 “ stagione sportiva 2009/2010 il modulo d' iscrizione , allegato al C.U., dovrà essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Presidente della società (+ timbro);

Le società possono partecipare al torneo della categoria con una o più squadre composte di sette calciatori di solo sesso maschile o femminile o miste.

LIMITI D' ETA' : Possono prendere parte all'attività esordienti i calciatori che abbiano compiuti anagraficamente compiuto il decimo anno di età e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 12° anno di età. (1997-1998-1999 10 anni compiuti) .

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente : **MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE 2009**.

CATEGORIA “ ESORDIENTI SECONDO ANNO 11 C 11 TORNEO FAIR PLAY “1^ E 2^ FASE A CARATTERE PROVINCIALE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010



Sono aperte le iscrizioni al “**TORNEO FAIR PLAY**” a carattere provinciale “**ESORDIENTI 1997 SECONDO ANNO 11 C 11**” stagione sportiva 2009/2010.

Il modulo d’iscrizione , allegato al C.U., dovrà essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Presidente della società (+ timbro);

Le società possono partecipare al torneo della categoria con una o più squadre composte da undici calciatori di solo sesso maschile o femminile o miste.

LIMITI D’ETA’: Il torneo “**ESORDIENTI 1997- SECONDO ANNO A 11**” è riservato ai calciatori che anteriormente al 1° gennaio in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età. (nati nel 1997).

Tuttavia, alle società che abbiano un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n.° 5 calciatori appartenenti alla fascia di età immediatamente inferiore (nati nel 1998).

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente : **MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2009.**

TASSA ISCRIZIONE DA VERSARE CON LA DOMANDA

-Esordienti 7/7 - 11/11 €60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.

Pubblicato in Foggia ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 01.10.2009.

**IL SEGRETARIO
(Carlo CASIELLO)**

**IL DELEGATO
(Luciano IMBRIANO)**